

## SCADENZARIO MAGGIO 2019

---

**15.05.19 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

**16.05.19 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di aprile 2019, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**16.05.19 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di aprile (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.05.19 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di aprile (cod. 1001 – 1002 – 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.05.19 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2019 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale. Saldo
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2019

**16.05.19 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di aprile ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.05.19 ⇒ INPS – VERSAMENTO CONTRIBUTI:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.05.19 ⇒ INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE:**

in conseguenza del differimento di tutti i termini riguardanti l'autoliquidazione 2018/2019, si riepilogano gli adempimenti che il datore di lavoro deve effettuare entro il 16 maggio 2019:

- presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari", "Alpi online" o, per il settore marittimo, il servizio "Invio retribuzioni e calcolo del premio";
- pagare il premio di autoliquidazione. Il numero di riferimento da indicare nel modello F24 è 902019. Per le PAN il servizio online Invio retribuzioni e calcolo del premio indica il numero di riferimento da riportare nel modello F24;
- inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio online "Riduzione presunto", indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora si presuma di erogare per l'anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell'anno precedente (2018).

**16.05.19 ⇒ INAIL – VERSAMENTO PRIMA E SECONDA RATA:**

in caso di opzione per il pagamento del premio Inail in 4 rate, per l'anno 2019 i termini di scadenza della prima e della seconda rata sono unificati al 16 maggio 2019.

**16.05.19 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI (Art. 33, D.P.R. 633/72):**

scade il termine per effettuare il versamento relativo al primo trimestre (gennaio-marzo 2019), ai sensi del DPR 23/3/98. N. 100.

Se l'importo non supera € 25.82 il versamento sarà effettuato assieme a quello relativo al trimestre successivo.

**Interessi.** Per i soggetti che effettuano il versamento trimestralmente, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1%.

**16.05.19 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI (Art. 74, D.P.R. 633/72):**

scade il termine effettuare il versamento relativo al primo trimestre (gennaio-marzo 2019), senza la maggiorazione degli interessi dell'1%.

Se l'importo non supera € 25.82 il versamento sarà effettuato assieme a quello relativo al trimestre successivo.

I contribuenti trimestrali indicati nell'art.74, quarto comma, D.P.R. 633/72 sono:

- esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione;
- autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla Legge 6 giugno 1974 1974, n. 298;
- enti e imprese che prestano servizio pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione, appositamente autorizzati con decreto ministeriale.

**16.05.19 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

**20.05.19 ⇒ AGENTI E RAPPRESENTANTI:**

scade il termine per il versamento in via telematica dei contributi Enasarco relativi al primo trimestre 2019.

**21.05.19 ⇒ FONDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre marzo-aprile 2019 e dell'invio telematico della lista di contribuzione dello stesso bimestre.

I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**27.05.19 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di aprile 2019.

**31.05.19 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° maggio 2019;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° maggio 2019.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

**31.05.19 ⇒ FASI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al 2° trimestre 2019 mediante le modalità dettate dall'istituto:

- domiciliazione bancaria (RID)
- bollettino bancario ("bollettino freccia"), automaticamente precompilato e inviato dal Fasi all'azienda per posta elettronica e utilizzabile su qualsiasi sportello bancario o tramite home banking.

**31.05.19 ⇒ INPS - UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di **aprile 2019**.

**31.05.19 ⇒ DOMANDA DI DIFFERIMENTO ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PER FERIE COLLETTIVE:**

scade il termine per la presentazione della domanda di differimento degli adempimenti Inps per ferie collettive.

**31.05.19 ⇒ DICHIARAZIONE F-GAS 2019 (dati riferiti dell'anno 2018)" - ABROGATO OBBLIGO:**

Con l'entrata in vigore del nuovo DPR 146/2018, che abroga il DPR 43/2012, **decade l'obbligo (ex art. 16 c. 1 DPR 43/2012) di comunicazione della dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio di ogni anno.**

La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa. Tuttavia, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del DPR. n. 146/2018, l'impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 16 del DPR n. 146/2018.

**31.05.19 ⇒ COMUNICAZIONE PERIODICHE LIQUIDAZIONI IVA:**

scade oggi il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre solare del 2019, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva".

Termine per la presentazione della domanda di differimento degli adempimenti Inps per ferie collettive.

**31.05.19 ⇒ ESTEROMETRO:**

scade oggi il termine per la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di aprile 2019.